

(N. 2203)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1957

Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 aprile 1941, n. 392, le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari furono trasferite ai Comuni, sedi degli uffici stessi. A ciascun Comune lo Stato corrisponde un contributo nella misura indicata nella tabella allegata alla predetta legge, modificata dall'articolo 5 della successiva legge 2 luglio 1952, n. 703.

Nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari, posteriormente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 392 del 1941, sono stati portati a termine i lavori di costruzione dei Palazzi di giustizia, appositamente costruiti dallo Stato.

Il trasferimento degli uffici giudiziari in tali nuovi edifici, superiori per ampiezza e per numero di locali a quelli precedentemente occupati, comporta un maggior onere per i Comuni sia in conseguenza dell'accrescersi delle spese di manutenzione che per l'aumento dei canoni locatizi, determinati dai competenti uffici finan-

ziari in misura superiore a quella corrente per i vecchi locali.

Si ritiene, pertanto, al fine di evitare un eccessivo aggravio ai bilanci comunali, di applicare ai suddetti Comuni le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma della legge 24 aprile 1941, n. 392, che prevede l'aumento dei contributi corrisposti con la legge stessa nel caso di costruzione, ricostruzione ed ampliamento o restauro generale dei palazzi di giustizia compiuti dallo Stato o da questo autorizzati con legge.

Per quanto riguarda i singoli articoli del disegno di legge, si osserva che gli aumenti di cui all'articolo 1 sono stati contenuti in una somma pari alla differenza tra il canone di fitto dei vecchi locali e quello determinato da ultimo.

Nell'articolo 2 si fissa la decorrenza del nuovo contributo dalla data del trasferimento degli uffici nei nuovi locali.

Con l'articolo 3 viene stabilita la somma occorrente a tutto il 30 giugno 1958.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4, infine, mira a soddisfare la norma dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, disponendo che per sopperire alla maggiore spesa di lire 152.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si utilizzerà — mediante una corrispondente riduzione — il fondo

occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, ed autorizzando detto Ministero a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione dei canoni locativi dei nuovi palazzi di giustizia di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni sopra indicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata con l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono aumentati come segue:

1) comune di Ascoli Piceno da lire 4.800.000 a lire 6.000.000;

2) comune di Bolzano da lire 7.800.000 a lire 21.800.000;

3) comune di Cagliari da lire 11.400.000 a lire 40.000.000.

## Art. 2.

Gli aumenti di cui al precedente articolo saranno corrisposti dalla data di trasferimento degli uffici giudiziari nei nuovi locali e cioè:

per il comune di Ascoli Piceno dal 1° gennaio 1953, per il comune di Bolzano dal 1° aprile 1956, per il comune di Cagliari dal 1° luglio 1954.

## Art. 3.

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1958 delle maggiorazioni previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 152.500.000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

## Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.